



CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

ORIGINALE

Verbale di deliberazione n° 173

della **GIUNTA COMUNALE**

Seduta del giorno **9 DICEMBRE 2019**

OGGETTO

**VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI
DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 208 D. LGS.
285/1992 E S.M.I. - BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2020-2022**

L'anno duemiladiciannove, addì nove del mese di dicembre alle ore 13:00 nella sala adunanze del Palazzo Civico si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

		Presente	Assente
GUSMEROLI Alberto	Sindaco	X (in audioconferenza)	
MONTI Federico	Vice Sindaco	X	
AUTUNNO Chiara Maria	Assessore	X	
GRASSANI Marina	Assessore	X	
MAZZA Monia	Assessore	X	
MASTRANGELO Tullio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Corrado ZANETTA, nonché, tramite audioconferenza (ai sensi dell'art. 32, comma 4, dello Statuto Comunale), il Sindaco.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Vice Sindaco Ass. Federico MONTI dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 208 D. LGS. 285/1992 E S.M.I. - BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Assessore Mastrangelo illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 208 del D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010, il quale a far data dal 13/08/2010 stabilisce: al comma 4 che una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, cioè non inferiore al 12,5 per cento, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, cioè non inferiore al 12,5 per cento, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

Visti in particolare:

- il comma 5 dell'art. 208 che recita “ gli Enti di cui al 2 periodo del comma 1 determinano annualmente , con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
- il comma 5 bis dell'art. 208 che recita “ la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera c) del comma 4 può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;

Considerato che l'art. 208, comma 4, prevede che i Comuni, con deliberazione della giunta, determinino annualmente le quote da destinarsi alle suindicate finalità l'art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 prevede “Gli enti locali sono tenuti a iscrivere nel proprio bilancio annuale appositi capitoli di entrate ed uscite dei proventi a essi spettanti a norma dell'art. 208 del Codice” l'art. 208, comma 4 del Codice della strada stabilisce, inoltre, che la determinazione di devoluzione dei proventi alle suindicate finalità sia comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Visto, altresì, l'art. 142 commi 12-bis, 12-ter e 12-quater del Codice della Strada che, come introdotto dall'art. 25 della legge n. 120/2010, testualmente recita:

Comma 12-bis.

I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

Comma 12-ter.

Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

Comma 12-quater.

Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.». Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.

Considerato altresì di determinare per l'anno 2020 la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al Codice della strada in ottemperanza alle norme sopra riportate, per le finalità e nelle percentuali indicate nel prospetto del presente atto deliberativo.

Visto l'art. 393 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, secondo il quale gli Enti Locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del C.d.S., con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero dei Lavori Pubblici il rendiconto finale;

Ritenuto, in via presuntiva, di poter quantificare i proventi per violazioni alle norme del C.d.S. per un importo pari a:

- anno 2020 € 436.000,00 a titolo di violazioni alle norme del Cds ed € 7.000,00 a titolo di riscossione di ruoli coattivi;
- anni 2020 – 2021 anno 2021 €. 436.000,00 a titolo di violazioni alle norme del Cds ed € 7.000,00 a titolo di riscossione di ruoli coattivi;

Dato atto, altresì, che le priorità di destinazione, nel rispetto delle norme vigenti, rimangono nella discrezionalità dell'Ente, nell'ambito delle proprie strategie di soddisfazione dei fabbisogni pubblici inerenti alle finalità sopra individuate;

Richiamato l'art. 53 comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro il termine di approvazione del bilancio previsionale annuale;

Considerato che ai sensi dei combinati disposti di cui agli artt. 42 comma 2 lett. f), e 48 comma 2 del D. L. n. 18/08/2000, n. 267, la competenza nella determinazione di quanto in oggetto è attribuita alla Giunta Comunale;

Acquisiti i pareri espressi, a norma degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. L. n. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile;

DELIBERA

1. di destinare i proventi per le sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada, di cui all'art. 208, commi 4, 5 e 5 bis del D. Lgs. 285/1992, del bilancio finanziario di previsione 2020- 2022 nella misura del 50% dei proventi stessi, per le finalità meglio descritte nella sopraindicata premessa, nel rispetto delle quote previste per ciascuna annualità, dettagliate nell'allegato A in atti al presente provvedimento;
2. Di dare atto che i proventi sopra indicati sono stanziati nel bilancio finanziario di previsione es. 2020 – 2022 nell'importo annuo di €. 436.000,00 con imputazione alla tipologia 3.200 "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" piano finanziario di V livello "E.3.02.03.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni in ogni annualità;
3. Di prevedere per la quota del 50% di cui sopra, la ulteriore suddivisione del 12,5% per le finalità previste dal comma 4 lett. a), del 12,5% per le finalità previste dal comma 4 lett. b), e del 25% per le finalità previste dal comma 4 lett. c) del succitato articolo 208 C.d.S. come evincibile dall'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.
4. Di destinare la restante somma pari al 50% delle somme introitate ai sensi dell'art. 208 del C.d.S., alle spese generali dell'Ente nel bilancio finanziario 2020 – 2022.
5. Di dare atto ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è coerente con il DUP 2019 -2021 approvato con DCC 1/2019 e ss.mm.ii.;
6. Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SENSI DELL'ART. 208 D. LGS. 285/1992 E S.M.I. - BILANCIO FINANZIARIO DI PREVISIONE 2020-2022

Numero proposta: 194/2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

LA RESPONSABILE DI SERVIZIO

Firmato digitalmente da Floriana Quatraro in data 9/12/2019

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

LA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Firmato digitalmente da Anna Maria Silvia Bodio in data 9/12/2019

A questo punto,



CITTÀ DI ARONA

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Federico MONTI
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Corrado ZANETTA
firmato digitalmente
